

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un contributo
a favore della Società Ferrovie Regionali Ticinesi
per la copertura del disavanzo dell'esercizio 1956

(dell'8 aprile 1958)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'Ufficio federale dei trasporti ha invitato, in data 27 gennaio 1958, il nostro Cantone a voler effettuare il versamento del contributo per la copertura del disavanzo d'esercizio 1956. La richiesta si basa sui decreti federali 3 ottobre 1951 e 24 settembre 1954 regolanti la concessione « di soccorsi a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione nel caso in cui le loro entrate non sono sufficienti a sopperire alle spese di esercizio ».

Il soccorso finanziario è concesso dalla Confederazione, la quale chiama a partecipare i Cantoni interessati. Spetta poi ai Cantoni decidere se i Comuni e altre corporazioni pubbliche debbono essere messi a contributo.

Nei confronti delle Ferrovie Regionali Ticinesi la Confederazione è tenuta a sussidiare il 50 % del puro disavanzo d'esercizio (esclusi gli ammortamenti) mentre il Cantone, a sensi della Convenzione 23 agosto 1950 / 15 gennaio 1951, è chiamato a coprire la restante quota di deficit nonché gli ammortamenti.

Per il 1956 il disavanzo entrante in linea di conto per il sussidiamento è stato stabilito nel seguente modo :

disavanzo dell'esercizio ferroviario	Fr. 183.994,—
spese rinnovamento a carico del conto ammortamenti	Fr. 18.466,—
	Fr. 202.460,—

da dedurre :

— beneficio degli introiti della navigazione	Fr. 39.538,—	
— beneficio degli introiti dell'esercizio tramviario	Fr. 9.490,—	
— reddito dei fondi d'esercizio	Fr. 4.099,—	Fr. 53.127,—
	Disavanzo d'esercizio	Fr. 149.333,—
— quota a carico della Confederazione (50 %)		Fr. 74.666,50
		Fr. 74.666,50

da aggiungere :

— ammortamenti sugli impianti ferroviari	Fr. 153.314,—
— ammortamenti sugli impianti di navigazione	Fr. 22.215,—
— ammortamenti sul parco automobili	Fr. 8.400,—
— ammortamenti esercizio tramviario	Fr. 15.579,—
disavanzo d'esercizio a carico del Cantone	Fr. 274.174,50

La copertura degli ammortamenti discende dagli impegni assunti dal Cantone in sede di risanamento delle FRT. Si tratta di un onere considerevole, che sarà tuttavia attenuato con l'entrata in vigore della legge sulle ferrovie, contro la quale non è stato esperito il referendum. Il Consiglio federale metterà in vigore la legge nel corso del 1958, probabilmente già per tutto l'esercizio 1958.

In virtù della nuova legge, è corrisposta alle ferrovie una indennità pari a ⅓ degli ammortamenti, a titolo di compenso per gli oneri extra-ferroviari. Inol-

tre i disavanzi di esercizio, anche se provocati dagli ammortamenti, saranno coperti per $\frac{2}{3}$ dalla Confederazione.

Da questi interventi deriva naturalmente un notevole alleggerimento per il Cantone, anche se, sui nuovi impianti, l'ammortamento sarà più elevato, specie se la ferrovia della valle Maggia sarà ammodernata e dotata di nuovo materiale rotabile.

Per quanto riguarda la situazione 1956/57, la Confederazione è disposta a considerare la copertura degli ammortamenti quali anticipi sui futuri risanamenti, nel senso di ridurre in uguale misura il contributo cantonale, integrandolo con un maggior contributo della Confederazione.

Sono ora in corso le trattative per la seconda azione a favore della Centovallina e per l'ammodernamento della ferrovia della valle Maggia.

Per la copertura del disavanzo sopra accertato il Cantone chiamerà in causa i Comuni interessati in ragione del 50 %.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un contributo a favore
della Società Ferrovie Regionali Ticinesi

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 aprile 1958 n. 754 del Consiglio di Stato;
visti i decreti federali 3 ottobre 1951 e 24 settembre 1954 che concedono un soccorso temporaneo a talune imprese private ferroviarie e di navigazione per mantenere l'esercizio, nonchè il I Supplemento alla convenzione 17 maggio e 23 agosto 1950 / 15 gennaio 1951 stipulata fra la Confederazione Svizzera, il Canton Ticino e le Ferrovie Regionali Ticinesi,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un contributo di Fr. 274.174,50 alla Società Ferrovie Regionali Ticinesi, in Locarno, per la copertura del disavanzo d'esercizio 1956, di cui il 50 % a carico dei Comuni interessati.

Art. 2. — Il riparto delle quote a carico dei Comuni è fatto dal Dipartimento delle finanze, tenuti in considerazione i seguenti fattori :

- a) popolazione residente;
- b) ente imponibile agli effetti dell'imposta comunale;
- c) numero dei pernottamenti e importanza turistica.

Art. 3. — Contro le decisioni del Dipartimento delle finanze è dato diritto di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato, che giudicherà definitivamente.

La decisione è equiparata alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della legge sulla esecuzione e sul fallimento e dell'art. 58 della legge cantonale di applicazione dell'8 marzo 1911.

Art. 4. — Il contributo va iscritto alle uscite effettive del Dipartimento delle finanze: Soccorso alle imprese di trasporto.

Art. 5. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
